



COMUNE DI ARNESANO

**Nota Integrativa al
BILANCIO DI PREVISIONE
2024/2026**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024-2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2024-2026** è il 31/12/2023;

In particolare, con il Decreto MEF del 25 luglio 2023 sono stati aggiornati gli allegati al d.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali.

Lo snodo cruciale dei nuovi iter di bilancio previsti dai nuovi paragrafi 9.3.1 e seguenti dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 è rappresentato dal c.d. "bilancio tecnico" che il Responsabile del servizio finanziario "o chi ne fa le veci" è chiamato predisporre e da cui parte (sia pure con modalità differenziate a seconda della tipologia di ente) il processo che dovrebbe auspicabilmente portare all'approvazione del documento definitivo entro il 31 dicembre.

*Il D.M. 25 luglio 2023 di fatto **codifica e sistematizza** una prassi diffusa, sia pure con modalità differenziate, in tutti gli enti, collegandola ad una road map finalizzata ad accompagnare e facilitare il completamento del percorso nei tempi previsti. Anche le indicazioni sulle strategie di quadratura (prima le spese non ricorrenti non impegnate, per quelle ricorrenti non contrattualizzate e non attinenti a funzioni fondamentali) non paiono particolarmente innovative e corrispondono alla normale operatività di qualsiasi ufficio finanziario. In questo senso, il nuovo iter non inventa nulla, ma si limita a procedimentalizzare un'attività amministrativa da sempre svolta.*

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Novità in arrivo per le aliquote Imu 2024. Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 7 luglio, infatti, ha dato il via libera ai Comuni che potranno decidere autonomamente, fermo restando l'obbligo di rispettare determinati criteri, se aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulla casa.

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

Il decreto del 7 luglio 2023 stabilisce che i Comuni, dall'anno di imposta 2024, possano scegliere tra due opzioni in tema di aliquote Imu. Le amministrazioni, nello specifico, possono cambiare (al rialzo o al ribasso) le aliquote Imu, mettendo in pratica una scelta in base a ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza (come specificato dal decreto del 7 luglio).

Oppure, i Comuni possono anche scegliere di non diversificare le aliquote, ma sarà comunque necessario redigere una delibera che approva quelle individuate dal decreto.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2024-2026** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	9.8	274.231,74
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	9.8	23.954,82
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	9.8	131.608,74
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	9.8	101.914,57

Totale imposta stimata da: da 483.112,81(€) a 590.471,26(€) – senza tener conto delle aree edificabili².

IMU	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU Ordinaria		515.000,00 €	515.000,00 €	515.000,00 €
IMU recupero evasione		130.000,00 €	118.000,00 €	115.000,00 €
TOTALE	- €	645.000,00 €	633.000,00 €	630.000,00 €
FCDE recupero evasione		41.296,00 €	29.145,60 €	28.608,00 €

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili; ➤ Esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito eventi sismici; ➤ Altre esenzioni precedenti e valide per il 2024: Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023. Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160). ➤ La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). ➤ Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc.. ➤ In caso di comodato tra comproprietari non è prevista
---	--

² Dato estrapolato dal portale del Federalismo Fiscale

	<p>riduzione IMU - Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria.</p> <p>➤ Variazione tasso di interesse legale 2023 - Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari al 5% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022).</p>
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Si è provveduto con apposita Delibera di Consiglio Comunale alla conferma delle aliquote 2023</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>
Altre considerazioni	<p>Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare ancora sul gettito 2024.</p> <p>Inoltre, La residenza e la dimora in due immobili contigui non dà diritto a fruire dell'esenzione Imu per l'abitazione principale. L'agevolazione non spetta se gli immobili sono stati di fatto unificati, ma risultano catastalmente separati. È indispensabile l'accatastamento unitario degli immobili. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, prima sezione, con la sentenza 2866 del 27 settembre 2023.</p> <p>In definitiva, Non è possibile fruire dell'agevolazione se il contribuente è proprietario di un immobile attiguo a un altro e i due appartamenti sono stati di fatto unificati, anche se i titolari vi dimorano abitualmente e hanno fissato la formale residenza anagrafica, poiché risultano catastalmente separati e ciascuno ha una propria rendita catastale. Dunque, l'esenzione per l'abitazione principale non può essere riconosciuta su due o più immobili contigui, utilizzati dallo stesso nucleo familiare, se non sono accatastati unitariamente.</p>

Qui di seguito, il prospetto delle aliquote IMU oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale per l'anno di imposta 2024.

Prospetto aliquote IMU - Comune di ARNESANO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: NO	0.2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.98%
Terreni agricoli	0.98%
Aree fabbricabili	0.98%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.98%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti

TARI	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TARI ordinaria		768.967,00 €	768.967,00 €	768.967,00 €
TARI da recupero evasione		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
TOTALE	- €	808.967,00 €	808.967,00 €	808.967,00 €
FCDE recupero evasione		15.849,00 €	15.849,00 €	16.201,20 €

Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Versamento direttamente alle province Dal 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i>
Altre considerazioni	NOTA BENE: Il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Infatti, il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti. Tale termine, peraltro, potrebbe essere modificato, visto che il comma 2 dell'art. 24 della bozza di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale lo prevede al 31 luglio di ciascun anno. <u><i>Per quanto concerne il PEF 2022/2025, gli enti dovranno provvedere all'aggiornamento biennale 2024/2025 previsto dall'art. 7.3 della deliberazione AREG n. 363/2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 2° periodo regolatorio 2022/2025, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione AREG n. 389/2023.</i></u> Si ricorda in proposito che non risultano ancora pubblicate le linee guida interpretative del MEF per l'applicazione, per l'anno 2024, del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (non applicabile ai comuni delle regioni a statuto speciale), che stabilisce che, nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Tuttavia, le linee guida 2023 del 9 maggio 2023 prevedono, nel caso in cui siano già state approvate le tariffe della TARI, in assenza delle linee guida riferite al medesimo anno, che gli enti possono intervenire successivamente, e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Nuova Irpef a tre aliquote e tre fasce di reddito (23% fino a 28 mila euro, 35% da 28 mila a 50 mila e 43% sopra i 50 mila) disegnata dal D.lgs attuativo della delega fiscale.

Nel corso dell'esame presso la Conferenza unificata del "primo modulo" di attuazione della delega fiscale, il Governo ha accolto due importanti richieste dell'Anci e delle Regioni in materia di addizionale all'IRPEF:

- per il 2024, ai soli fini delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, si potrà mantenere l'articolazione sui quattro scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore;

- il termine per le deliberazioni comunali relative al 2024 sarà fissato al 15 aprile 2024, come già indicato dallo schema di decreto delegato per l'addizionale regionale.

Per il 2024, dunque i Comuni potranno evitare le problematiche di adeguamento alla riduzione degli scaglioni di reddito IRPEF (da quattro a tre) e avranno più tempo per determinare eventuali variazioni delle aliquote e della fascia esente. Gli effetti delle variazioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2024 potranno essere poi recepiti alla prima variazione di bilancio utile.

Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
		150.000,00	150.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		

CANONE UNICO

Il tributo di nuova istituzione. L. n. 160/2019 - art. 1, cc. 816-847, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Il Comune di Arnesano ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2021.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 42 sono state confermate le tariffe previste nell'anno 2022

Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
		39.000,00	37.000,00

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

L'ufficio tributi continuerà la sua opera di recupero della evasione tributaria relativa alle annualità successive al 2013, tanto per ICI/IMU che per la Tarsu/Tares/Tari relativamente agli accertamenti d'ufficio, oltre alla consegna dei ruoli relativi alla riscossione coattiva per gli accertamenti degli anni precedenti non ancora incassati.

Le informazioni tributarie, successive alla elaborazione dei dati sono stati alla base della proiezione di previsione per i relativi stanziamenti.

Nel corso del 2024 e per gli anni successivi l'ufficio continuerà la pulizia della banca dati che dovrebbe comportare migliore efficienza ma anche maggiori probabilità di recupero evasione.

Saranno notificati ulteriori accertamenti relativi ad IMU 2019 e TARI 2019 e 2020.

Inoltre, si valuterà l'opportunità di esternalizzare l'attività di accertamento e di riscossione coattiva del Tributo Tari per accelerare il processo di incasso dei residui attivi.

Molto importante è l'attività messa in atto dall'ufficio Tributi, di controllo per omesso e/o parziale versamento con particolare riferimento a questo tributo, in circa due anni di attività sono state incassate oltre 90.000,00 euro a titolo di avviso di accertamento ed oltre 20.000,00 da ravvedimenti operosi.

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato istituito con la legge di stabilità n. 228/2012 come parte del disegno complessivo del federalismo fiscale. È uno strumento di perequazione che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici, finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie tra i comuni italiani.

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziare risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell'offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse.

I numeri relativi alle maggiori risorse stanziare sono consultabili negli allegati alle note metodologiche discusse e approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

La quantificazione dello stesso è stata pubblicata sull'apposito portale di "finanza locale" https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/4160410070/cod/40/md/0/anno_fsc/40

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Questi proventi sono stati indicati sulla base di quanto già disponibile presso il servizio di competenza e sulla predisposizione delle attività programmate in merito alla circolazione e viabilità del territorio comunale. La cui destinazione è stata deliberata di Giunta avente n. 184 del 20/11/2023:

1a-PERSONALE	- assunzioni stagionali a progetto con contratto a tempo determinato.. - progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale - progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni, entro la quota del 25% dei proventi	
1b- PERSONALE	- misure di assistenza e di previdenza per il personale entro la quota del 25% dei proventi	
2-PRESTAZIONE DI SERVIZI	interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di essa a norma e di manutenzione della segnaletica stradale, entro la quota del 12,5%	€ 1.250,00
3- PRESTAZIONE DI SERVIZI	interventi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per la Polizia Municipale, entro del 12,5% dei proventi	
4- PRESTAZIONE DI SERVIZI	interventi di miglioramento della sicurezza stradale, relativi alla manutenzione delle strade comunali, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale.	€ 2.500,00
5- PRESTAZIONE DI SERVIZI	interventi per la sicurezza e tutela dell'utenza debole quali anziani, disabili, pedoni e ciclisti, e per lo svolgimento da parte della Polizia Locale di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale.	€ 1.250,00
Totale € 5.000,00		

Altre entrate di particolare rilevanza

Ulteriori entrate di particolare rilevanza sono rappresentate nel Titolo III e sono quelle derivanti dai proventi CONAI, molto importanti ai fini del calcolo del PEF secondo la metodologia prevista dalla normativa.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere;

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- della prossima sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni locali 2019-2021 che determina un incremento dell'aggregato spese di personale;

Tit. 1 - Spese correnti per macroaggregato					
Macroaggregato		Previsione ass. 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
01	Redditi da lavoro dipendente	702.130,94	692.400,00	693.400,00	691.800,00
02	Imposte e tasse a carico dell'Ente	73.312,98	67.000,00	67.500,00	67.000,00
03	Acquisto di beni e servizi	1.729.669,57	1.446.285,27	1.443.959,00	1.444.359,00
04	Trasferimenti correnti	747.587,87	751.433,25	749.433,25	745.033,25
07	Interessi passivi	2.500,00	2.500,00	23.500,00	23.000,00
09	entrate	23.400,00	39.300,00	39.300,00	38.300,00
10	Altre spese correnti	421.622,20	352.209,47	329.969,51	324.069,51
		3.700.223,56	3.351.127,99	3.347.061,76	3.333.561,76

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2023	2024	2025
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE	FCDE
Tassa rifiuti	SI
Proventi recupero evasione tributaria	SI
Proventi sanzioni codice della strada	SI

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Anche per il bilancio di previsione 2024/2026, gli enti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, che ricordiamo prevede, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, la possibilità di calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate stanziare nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

E' una facoltà che permette di evitare, in sede di preventivo, un maggiore accantonamento al fondo, a causa del calo degli incassi delle entrate tributarie ed extratributarie connesso con la crisi economica conseguente alla pandemia, evitando che le medie quinquennali sui cui viene calcolato il FCDE in sede di rendiconto, o di previsionale, siano peggiorate dagli incassi anomali (in negativo) del 2020 e del 2021.

Ribadiamo, anche per quest'anno, la necessità di valutare gli effetti di un minore accantonamento al FCDE rispetto a morosità aumentata a causa della pandemia.

Di seguito mettiamo a confronto, in relazione al calcolo del FCDE per il bilancio di previsione 2024/2026, la situazione degli incassi da prendere in considerazione con il metodo ordinario, previsto dal principio contabile applicato 4/2 e quello di cui al menzionato art. 107-bis, tenendo conto anche della possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con slittamento indietro di un anno del quinquennio di riferimento per il calcolo della media.

In verde sono evidenziate le modifiche conseguenti all'applicazione dell'art. 107-bis.

CON slittamento indietro del quinquennio	
ordinario	art. 107-bis
incassi competenza 2018 + incassi 2019 c/residui 2018	incassi competenza 2018 + incassi 2019 c/residui 2018
incassi competenza 2019 + incassi 2020 c/residui 2019	incassi competenza 2019 + incassi 2019 c/residui 2018
incassi competenza 2020 + incassi 2021 c/residui 2020	incassi competenza 2019 + incassi 2019 c/residui 2018
incassi competenza 2021 + incassi 2022 c/residui 2021	incassi competenza 2019 + incassi 2022 c/residui 2021

L'Ente si è avvalso di questa facoltà.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2024					
Classificazione	Capitolo	Descrizione		Accantonamento minimo	Accantonamento effettivo
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.01		Tributi			
1.01.01.06.002	16	RECUPERO EVASIONE IMU Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (17,92)	2024	23.296,00	41.296,00
			2025	21.145,60	29.145,60
			2026	20.608,00	28.608,00
1.01.01.51.001	72.1	RECUPERO TARES/TARI ANNI PRECEDENTI Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (35,22)	2024	14.088,00	15.849,00
			2025	14.088,00	15.849,00
			2026	14.088,00	16.201,20
1.01.01.51.001	73	TARI Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (21,97)	2024	168.942,05	169.326,53
			2025	168.942,05	169.326,53
			2026	168.942,05	169.326,53
		Totale Tipologia 1.01	2024	206.326,05	226.471,53
			2025	204.175,65	214.321,13
			2026	203.638,05	214.135,73
		Totale Titolo 1	2024	206.326,05	226.471,53
			2025	204.175,65	214.321,13
			2026	203.638,05	214.135,73
3		Entrate extratributarie			
3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.004	340.1	SANZIONI CDS - RUOLI RECUPERO ANNI PRECEDENTI Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (95,03)	2024	6.652,10	6.652,10
			2025	6.652,10	6.652,10
			2026	6.652,10	6.652,10
		Totale Tipologia 3.02	2024	6.652,10	6.652,10
			2025	6.652,10	6.652,10
			2026	6.652,10	6.652,10
		Totale Titolo 3	2024	6.652,10	6.652,10
			2025	6.652,10	6.652,10
			2026	6.652,10	6.652,10
		Totale	2024	212.978,15	233.123,63
			2025	210.827,75	220.973,23
			2026	210.290,15	220.787,83

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,57% per il 2023, 0,48 % per il 2024 e 0,488% per il 2025.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 19.185,84, pari allo 0,57% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio

confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Il nostro Ente, relativamente all'anno 2023 ha previsto uno stanziamento il bilancio di previsione annualità 2023, con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 27/02/2023 di euro 38.300,00.

Se tale condizione si verificherà anche per l'anno 2024, entro il 28/02 verrà calcolato il nuovo accantonamento, che sarà coperto in tutto o in parte con l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione nell'apposito fondo garanzia crediti commerciali dopo l'approvazione del Rendiconto 2023.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	3.036,00	3.036,00	3.036,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo rischi contenzioso	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo rischi altre passività potenziali	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Se nel corso dell'esercizio si rende necessario effettuare altri accantonamenti l'Ente provvederà in merito.

Entrate e spese non ricorrenti

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati;
 - e) investimenti diretti;
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011).

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	26.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	26.000,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria		Sentenze esecutive e atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada	5.000,00		
Accensioni di prestiti	420.000,00	Incarichi straordinari	2.500,00
Contributi agli investimenti ³		Realizzazione opera con mutuo	420.000,00

³ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 non è stato ancora approvato con deliberazione di Consiglio;

Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a €. 60.326,52, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate o destinate del risultato di amministrazione, compilare le schede che seguono.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2024-2024 sono previsti, così come indicato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con Delibera di Giunta n. 183 del 20/11/2023, diversi interventi negli ambiti e funzioni di competenza del Comune e opportunamente dettagliati nel D.U.P. 2024-2026, oggetto di approvazione.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Il Comune di Arnesano partecipa solo alle ATO per il sistema dei rifiuti urbani e all'Associazione dei Comuni di Ambito territoriale sociale di Lecce.

Di fatto il questo Ente non ha enti propri di natura strumentale alle proprie attività istituzionali.

Si segnala la partecipazione al GAL territoriale per la gestione specifica di finanziamenti UE.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Le uniche forme di partecipazione in altri organismi da parte del Comune di Arnesano (LE), non aventi tuttavia natura di rilevanti partecipazioni societarie, che permangono rispetto alla revisione straordinaria di cui sopra, riguardano:

- GAL Valle della Cupa s.r.l., con sede legale in Trepuzzi (LE) alla Via Surbo, 34 Z.I., con una partecipazione pari al 1,16%. Tale società è stata costituita nell'anno 2016;
- GAL Valle della Cupa Nord Salento S.r.l e che tale partecipazione è pari al 1,07%. Tale società è stata costituita nell'anno 1998. Inoltre, con l'estratto del Verbale del C.d.A. del 13/05/2021, acclarato al protocollo dell'Ente n. 11265 del 18/11/2021, p stata comunicata la messa in liquidazione;

Sulla base di tali dati, l'Ente non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato.

9. Limite indebitamento

Il Comune di Arnesano, con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 27/10/2023 ha provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una Cappella Cimiteriale - CUP F75I23000140004 - oggetto di finanziamento tramite l'attivazione di un mutuo Cassa depositi e prestiti.

Le risorse sono state correttamente stanziare in bilancio

Di seguito di allega il prospetto relativo al limite di indebitamento dell'Ente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.041.039,82
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	671.547,39
3) Entrate extratributarie (titolo III)	233.420,25
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.946.007,46
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	294.600,75
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2024	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	294.600,75
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2023	0,00
Debito autorizzato nel 2024	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

10. Equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.007.211,71			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.318.627,99	3.299.261,76	3.286.261,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.351.127,99	3.347.061,76	3.333.561,76
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>233.123,63</i>	<i>220.973,23</i>	<i>220.787,83</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	34.500,00	17.200,00	17.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-67.000,00	-65.000,00	-65.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	77.000,00	75.000,00	75.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.018.400,00	4.175.381,43	1.065.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	77.000,00	75.000,00	75.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	420.000,00	0,00	0,00

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i nuovi principi contabili e gli schemi dettati dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i...

Sul fronte delle entrate si potranno registrare alcune modifiche nel corso della gestione, riguardanti in particolare:

✓ il gettito dei proventi dei beni e servizi;

✓ lo stanziamento definitivo del Fondo di Solidarietà comunale, per eventuali conguagli in corso d'esercizio.

In particolare si dovrà tenere conto delle mutevoli condizioni economiche/finanziarie legate alle tensioni Russia-Ucraina e quelle in Medio Oriente tra Israele e Palestina che potrebbero comportare ulteriori trasferimenti Statali Regionali per far fronte come nel 2022 a situazioni che potrebbero portare squilibri.

Sul fronte delle spese potranno verificarsi adeguamenti del FCDE al momento della reale verifica degli incassi da accertamenti tributari che nel corso del 2023, per effetto dell'azione intrapresa negli anni precedenti, avranno una rilevanza ed un impatto molto particolare soprattutto in termini di cassa.

Stessa cosa vale su quanto detto pocanzi in merito ad eventuali risorse provenienti da trasferimenti Statali e Regionali le quali saranno oggetto di impegno a specifica destinazione.

Arnesano, 30/11/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. Pierpaolo Colucci